

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 03 luglio 2017

CIRCOLARE 10/2017

L'ESTENSIONE E LE MODIFICHE AL MECCANISMO DI *SPLIT PAYMENT*

Rif. normativi:

-DPR 633/1972 art 17-ter "Split payment";

-DL n. 50/2017 art. 1 commi da 1 a 4-ter;

-DM 23.1.2015;

-DM 27.6.2017.

Altri riferimenti:

-Circolare GPC n. 8/2017 "La manovra correttiva Novità IVA".

Gentile Cliente,

come precedentemente annunciato nella Circolare di Studio n. 08/2017 a partire dal 01.07.2017 il legislatore ha modificato le modalità di pagamento dell'IVA relative ad operazioni con pubbliche amministrazioni, enti o società a loro controllate e collegate. L'ambito applicativo dello "split payment" riguarda anche le operazioni compiute dai lavoratori autonomi (precedentemente esonerati) e l'ampliamento dei soggetti destinatari del nuovo provvedimento.

IL FUNZIONAMENTO E LE CARATTERISTICHE DELLO “SPLIT PAYMENT”

Come noto, lo *split payment* è applicabile alle cessioni di beni/prestazioni di servizi ex artt. 2 e 3 DPR n. 633/72 effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificatamente individuati.

Operazioni soggette allo split payment:

- le operazioni documentate da fattura emessa ex art. 21, DPR n. 633/72, con indicazione “dell’imposta addebitata all’ente pubblico”. Sono altresì comprese le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali ex art. 73, DPR n. 633/72;
- tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati “nell’esercizio di attività d’impresa”.

Informazioni per il cedente/prestatore:

- deve emettere la fattura e deve riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72” oppure “*split payment* di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”;
- è comunque debitore dell’imposta evidenziata in fattura e conseguentemente permane in capo allo stesso l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.
- Al fine di non computare nella liquidazione periodica la relativa IVA, tali fatture devono essere annotate distintamente “ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro, riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo”;
- non può scegliere di emettere fattura con esigibilità differita dell’IVA ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72.

Fattispecie escluse

- Operazioni rese a soggetti per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi).
- Operazioni per le quali l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni/servizi soggetti a *reverse charge*, con riferimento ai quali “sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale” tra cui operazione intra-UE e operazioni interne:
 - effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti a *reverse charge* ex art. 17, DPR n. 633/72 ossia beni o servizi acquisiti da soggetti non stabiliti in Italia, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia/installazione impianti/completamento relativi a edifici, ecc.;
 - effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti a *reverse charge* ai sensi dell’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72 (cessioni di rottami);
 - intraUE di beni effettuati, oltre la soglia di € 10.000 da parte di soggetti, non passivi IVA identificati in Italia.

Nel caso in cui detti beni/servizi (ad esempio, servizi di pulizia relativi ad edifici) siano destinati dall’Ente pubblico:

- in parte alla sfera commerciale;
- in parte alla sfera istituzionale;

lo stesso dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene/servizio destinato alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il reverse charge.

Alla quota parte del bene/servizio destinato alla sfera istituzionale trova applicazione lo *split payment*.

- Operazioni certificate da:
 1. scontrino/ricevuta fiscale;
 2. scontrino “non fiscale” per i soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi;
 3. fattura semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72.
- Operazioni effettuate con soggetti che operano o applicano un regime speciale IVA.

L'ESTENSIONE DELLO *SPLIT PAYMENT* AI LAVORATORI AUTONOMI

Dal 01.07.2017 il meccanismo di applicazione dello *split payment* si estende anche ai lavoratori autonomi prevedendo la scissione del pagamento dell'IVA anche per le prestazioni di servizi erogate nei confronti della Pubblica amministrazione e ai nuovi soggetti previsti dalle modifiche intervenute con il D.L. 50/2017.

Si applica alle fatture emesse dal 01.07.2017.

L'AMPLIAMENTO DELLO *SPLIT PAYMENT* AI NUOVI SOGGETTI

Con la “manovra correttiva” di febbraio il legislatore ha ampliato i soggetti destinatari del meccanismo dello *split payment*. Sono così soggetti allo *split payment* a partire dal 01.07.2017 anche i seguenti soggetti:

- pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- autorità indipendenti;
- pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

L'IVA relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle predette società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura). I predetti soggetti possono comunque optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero della registrazione della stessa.

Elenco delle Pubbliche amministrazioni

Il nuovo art. 5-bis del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229.

- per le operazioni per le quali è **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.9 dell'anno precedente.

Elenco delle Società

Il nuovo art. 5-ter del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate/include nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate/include nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.9 dell'anno precedente.

In merito all'individuazione delle Pubbliche amministrazioni e delle società sono stati pubblicati, sulla pagina *web* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli elenchi che riportano la denominazione e la partita iva dei soggetti interessati dal provvedimento. Gli elenchi non sono esaustivi e tramite richiesta è possibile richiedere l'iscrizione o l'esclusione da tali elenchi (<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50-2017/>).

In allegato alla presente inviamo l'elenco n. 4 filtrato per partita iva che evidenzia le società presenti sul territorio provinciale soggette allo *split payment*.

In ogni caso di consiglia di utilizzare il modello allegato per la richiesta di conferma di applicazione dello *split payment*.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
